



*Rep. n. 240/2012*  
*prot. n. 10568/I/003 del 28.5.2012*  
GG/AA

**Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del nuovo Regolamento Generale di Ateneo.**

IL RETTORE

RICHIAMATO il nuovo Statuto, adeguato ai sensi della Legge 240/2010, emanato con decreto rettorale Rep. n.92/2012 prot. n.2994/I/002 del 16.2.2012 che ha definito una nuova organizzazione interna dell'Università;

CONSIDERATO che il predetto Statuto rimanda al Regolamento Generale di Ateneo la definizione e la disciplina dell'organizzazione e delle procedure di funzionamento degli Organi centrali di Ateneo, dei criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e delle procedure di elezione degli Organi di ogni ordine e grado dell'Università e delle rappresentanze in essi presenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, la cui elezione è disciplinata dal Regolamento degli Studenti;

PRESO ATTO che il vigente Regolamento Generale di Ateneo, da ultimo approvato con decreto rettorale prot. n.11175/I/003 del 16.5.2007, non è più rispondente alla nuova organizzazione interna dell'Università;

RICHIAMATA la deliberazione del Senato Accademico del 2.4.2012 che ha approvato il nuovo Regolamento Generale di Ateneo;

VISTA la nota prot. n.2564 del 24.5.2012 con la quale il MIUR comunica di non avere osservazioni in merito;

VISTO l'art. 13 dello Statuto relativo all'approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1

E' emanato il nuovo **Regolamento Generale di Ateneo** dell'Università degli Studi di Bergamo, nel testo deliberato dal Senato Accademico del 2.4.2012.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore dalla data odierna.

All'entrata in vigore del nuovo Regolamento Generale di Ateneo è abrogato il vigente Regolamento Generale di Ateneo, da ultimo approvato con decreto rettorale prot. n. 11175/I/003 del 16.5.2007.

Art. 3

Il testo del nuovo **Regolamento Generale di Ateneo** è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Atti e documenti > Regolamenti".

Bergamo, 28.5.2012

IL RETTORE  
F.to Prof. Stefano Paleari



**REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO**

Emanato con decreto rettorale rep. n. 240/2012 – prot. n. 10568/I/3 del 28.5.2012

**INDICE**

Art. 1 - Ambito di applicazione

**TITOLO I - NORME ELETTIVE**

**CAPO I - ELEZIONE DEL RETTORE**

- Art. 2 - Indizione delle votazioni
- Art. 3 - Elettorato passivo e attivo
- Art. 4 - Candidature
- Art. 5 - Proclamazione del vincitore

**CAPO II - ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**

- Art. 6 - Indizione delle votazioni
- Art. 7 - Elettorato passivo e attivo
- Art. 8 - Candidature
- Art. 9 - Proclamazione del vincitore

**CAPO III - ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL SENATO ACCADEMICO**

- Art. 10 - Indizione delle votazioni
- Art. 11- Elettorato passivo e attivo

**CAPO IV - ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI**

- Art. 12 - Indizione delle votazioni
- Art. 13 Elettorato passivo e attivo

**CAPO V - NORME COMUNI**

- Art. 14 - Ufficio elettorale
- Art. 15 - Requisiti per l'elettorato passivo e attivo
- Art. 16 - Incompatibilità
- Art. 17 - Commissione elettorale
- Art. 18 - Competenze della Commissione elettorale
- Art. 19 - Seggio elettorale
- Art. 20 - Elenco dell'elettorato attivo
- Art. 21 - Candidature
- Art. 22 - Svolgimento delle operazioni elettorali
- Art. 23 - Votazione
- Art. 24 - Scrutinio
- Art. 25 - Validità delle votazioni
- Art. 26 - Proclamazione del vincitore
- Art. 27 - Sostituzione dei membri eletti
- Art. 28 - Termini di scadenza
- Art. 29 - Modalità del voto in forma elettronica

## **TITOLO II - NORME DI DESIGNAZIONE**

### **CAPO I - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Art. 30 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 31 - Modalità di individuazione dei consiglieri interni all'Ateneo
- Art. 32 - Modalità di individuazione dei consiglieri esterni all'Ateneo
- Art. 33 - La Giunta di Ateneo

## **TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

- Art. 34 - Convocazione e ordine del giorno
- Art. 35 - Presidenza e validità della seduta
- Art. 36 - Assenza dalle sedute e decadenza dalla carica
- Art. 37 - Discussione degli argomenti all'ordine del giorno
- Art. 38 - Votazione
- Art. 39 - Verbalizzazione

## **TITOLO IV - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA**

### **CAPO I - I DIPARTIMENTI**

- Art. 40 - Istituzione e attivazione
- Art. 41 - Modifica e disattivazione
- Art. 42 - Afferenze
- Art. 43 - Assetto e organizzazione dei Dipartimenti
- Art. 44 - Istituti e Centri
- Art. 45 - Consiglio per la didattica e Consiglio per la ricerca

### **CAPO II - ALTRE STRUTTURE**

- Art. 46 - Strutture didattiche interdipartimentali
- Art. 47 - Scuole e Centri di Ateneo e interateneo

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 48 - Norma di integrazione
- Art. 49 - Entrata in vigore

# **REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO**

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento degli organi collegiali di Ateneo, i criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'Università e delle rappresentanze in essi presenti.

2. Il Regolamento dà attuazione a quanto previsto dalla vigente legislazione e dallo Statuto dell'Università.

3. Le elezioni delle rappresentanze studentesche e le modalità partecipative alla vita universitaria degli studenti sono disciplinate con specifico Regolamento.

## **TITOLO I NORME ELETTIVE**

### **CAPO I ELEZIONE DEL RETTORE**

## **Art. 2**

### **Indizione delle votazioni**

1. Le modalità per l'elezione del Rettore sono definite dall'art.17 dello Statuto e da quanto di seguito stabilito.

2. La convocazione del corpo elettorale è effettuata con decreto del Decano dei professori di prima fascia o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, almeno 30 giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, le elezioni sono indette fra il trentesimo e il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione.

3. Nel decreto di convocazione sono determinate le date per le prime tre votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio; tali date non possono essere fissate in giorni consecutivi.

4. Il decreto di convocazione è reso pubblico mediante il sito web dell'Università.

## **Art. 3**

### **Elettorato passivo e attivo**

1. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia a tempo pieno in servizio presso le Università italiane che riscontrino i requisiti e le condizioni previste dagli artt. 15 e 16 del presente Regolamento.

2. L'elettorato attivo spetta, nei limiti individuati dallo Statuto:

- ai professori e ricercatori di ruolo e a tempo indeterminato;
- ai ricercatori a tempo determinato;
- al personale tecnico-amministrativo assunto a tempo indeterminato;
- ai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nelle commissioni paritetiche studenti-docenti, nell'organo per il diritto allo studio e nel Nucleo di valutazione di Ateneo.

## **Art. 4**

### **Candidature**

1. Le candidature sono presentate, in forma scritta, corredate dal programma e dal curriculum, indirizzate al Decano e depositate al Protocollo dell'Università entro le ore 12 del ventesimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione.

2. Nel caso non vengano presentate candidature entro il termine indicato al comma precedente, viene ripetuta la procedura di indizione delle elezioni.

3. Alla scadenza del termine di cui ai commi precedenti il Decano rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

4. Copia di detto elenco viene messa a disposizione degli elettori presso il seggio.

5. L'eventuale ritiro della candidatura deve avvenire entro le ore 12 del giorno che precede ciascun turno elettorale ed è formalizzato dall'ufficio elettorale, che provvede all'immediato aggiornamento dell'elenco dei candidati reso pubblico mediante il sito web dell'Università e presso il seggio elettorale.

#### **Art. 5**

##### **Proclamazione del vincitore**

1. Il candidato che ottiene la maggioranza prevista dall'art. 17 dello Statuto è eletto alla carica di Rettore. L'ufficio elettorale provvede a trasmettere gli atti delle votazioni al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che procede all'emanazione del decreto di nomina.

### **CAPO II**

#### **ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**

#### **Art. 6**

##### **Indizione delle votazioni**

1. Le modalità per l'elezione dei Direttori di Dipartimento sono definite dall'art.37 dello Statuto e da quanto di seguito stabilito.

2. La convocazione dei componenti del Consiglio di Dipartimento è effettuata con decreto del Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore di Dipartimento, ovvero immediatamente in caso di dimissioni dello stesso accettate dal Rettore.

3. Nel decreto di convocazione è determinata la data o le date per le prime tre votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio; le votazioni possono svolgersi tutte anche nello stesso giorno.

4. Il decreto di convocazione è reso pubblico mediante il sito web dell'Università.

5. Le elezioni dei Direttori di Dipartimento devono concludersi entro il mese di luglio antecedente l'inizio dell'anno accademico da cui decorre la nomina.

#### **Art. 7**

##### **Elettorato passivo e attivo**

1. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento che riscontrino i requisiti di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento; è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno nei casi previsti dalla vigente normativa.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti il Consiglio di Dipartimento ossia:

- ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
- al rappresentante del personale tecnico-amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento e che è stato individuato dal personale di supporto al Dipartimento stesso.

#### **Art. 8**

##### **Candidature**

1. Le candidature sono presentate in forma scritta, corredate dal programma, indirizzate al Decano e depositate al Protocollo del Dipartimento entro le ore 12 del decimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione.

2. Nel caso non vengano presentate candidature entro il termine indicato al comma precedente, viene ripetuta la procedura di indizione delle elezioni.

3. Se dopo la seconda convocazione delle votazioni non dovessero essere presentate candidature, si provvede ad una nuova indizione per la quale l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno.

4. Nel caso in cui, a seguito di due procedure di votazioni, non si pervenga alla elezione del Direttore, il Decano fissa un nuovo termine per la presentazione delle candidature con estensione dell'elettorato passivo ai professori di seconda fascia a tempo pieno.

5. Alla scadenza del termine di cui ai commi precedenti, il Decano rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

6. Copia di detto elenco viene messa a disposizione degli elettori presso il seggio.

7. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire dopo la conclusione di ciascun turno elettorale e prima dell'inizio del nuovo turno ed è formalizzato dall'Ufficio elettorale che provvede all'immediato aggiornamento dell'elenco dei candidati reso pubblico mediante il sito web dell'Università e presso il seggio elettorale.

#### **Art. 9**

##### **Proclamazione del vincitore**

1. Il candidato che ottiene la maggioranza prevista dall'art. 37 dello Statuto è eletto alla carica di Direttore di Dipartimento. Il Rettore procede all'emanazione del decreto di nomina.

### **CAPO III**

#### **ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL SENATO ACCADEMICO**

##### **Art. 10**

##### **Indizione delle votazioni**

1. Le votazioni per l'elezione dei componenti del Senato Accademico sono indette con decreto del Rettore e la convocazione del corpo elettorale è effettuata almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.

2. Il decreto di convocazione, con l'indicazione della data della votazione, è reso pubblico mediante il sito web dell'Università.

3. Le elezioni per le rappresentanze studentesche sono disciplinate con specifico Regolamento.

##### **Art. 11**

##### **Elettorato passivo e attivo**

1. L'elettorato passivo è individuato dall'art. 20 dello Statuto ed i requisiti che devono essere posseduti dai candidati sono disciplinati dagli art. 15 e 16 del presente Regolamento; l'elettorato attivo è individuato dal medesimo articolo dello Statuto e da quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

2. L'elettorato passivo per i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento spetta a coloro che saranno in carica all'inizio del triennio accademico a cui si riferiscono le elezioni.

3. L'elettorato attivo e passivo per il personale tecnico-amministrativo spetta a tutto il personale assunto a tempo indeterminato.

### **CAPO IV**

#### **ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE**

#### **NEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI**

##### **Art. 12**

##### **Indizione delle votazioni**

1. Per la composizione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato CUG, a seguito delle designazioni di un componente da parte di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione, viene determinato in misura corrispondente il numero di rappresentanti dell'Amministrazione da eleggere ai sensi dell'art. 31 dello Statuto.

2. Le votazioni per l'elezione dei componenti del CUG sono indette con decreto del Rettore e la convocazione del corpo elettorale è effettuata almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.

3. Il decreto di convocazione, con l'indicazione della data della votazione, è reso pubblico mediante il sito web dell'Università.

### **Art. 13**

#### **Elettorato passivo e attivo**

1. L'elettorato passivo spetta ai professori e ricercatori a tempo pieno ed i requisiti che devono essere posseduti dai candidati sono disciplinati dagli art. 15 e 16 del presente Regolamento.

2. L'elettorato attivo spetta ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo assunto a tempo indeterminato.

## **CAPO V NORME COMUNI**

### **Art. 14**

#### **Ufficio elettorale**

1. Presso l'Ufficio Affari Generali, Legali ed Istituzionali è istituito l'Ufficio elettorale che coadiuva:

- il Decano per le elezioni del Rettore;

- il Rettore per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico e nel CUG;

e cura tutti gli adempimenti per l'espletamento delle predette votazioni.

2. Presso i Presidi di Dipartimento sono istituiti gli Uffici elettorali che curano tutti gli adempimenti per l'elezione dei Direttori di Dipartimento.

3. Per le elezioni degli studenti l'Ufficio elettorale è disciplinato secondo quanto previsto dal Regolamento degli studenti.

### **Art. 15**

#### **Requisiti per l'elettorato passivo e attivo**

1. Hanno elettorato passivo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza della presentazione delle candidature.

2. Hanno elettorato attivo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti al giorno precedente le votazioni.

3. Per i docenti l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

4. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.

5. Coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa.

Le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 16**

#### **Incompatibilità**

1. Le incompatibilità per l'elettorato passivo sono quelle definite dall'art. 47 dello Statuto e dalla normativa vigente.

### **Art. 17**

#### **Commissione elettorale**

1. Il soggetto che indice le elezioni nomina con proprio decreto la Commissione elettorale costituita da tre membri rappresentativi del corpo elettorale, di cui uno indicato come Presidente.

2. Il Presidente sceglie tra gli altri membri il segretario cui spettano anche i compiti di verbalizzazione.

3. Nessun candidato o componente del seggio o dell'Ufficio elettorale può far parte della Commissione elettorale.

## **Art. 18**

### **Competenze della Commissione elettorale**

1. Alla Commissione elettorale spetta il compito di sovrintendere alle operazioni di voto, anche tramite le strutture dell'amministrazione centrale o dei Presìdi di Dipartimento a seconda delle competenze.

2. La Commissione ha, inoltre, il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali delibera in via definitiva entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione degli stessi.

## **Art. 19**

### **Seggio elettorale**

1. L'organo che indice le elezioni provvede con proprio decreto alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore che dovrà presiederlo.

2. Il seggio è composto dal Presidente e da tre componenti scelti tra i professori, i ricercatori e il personale amministrativo e tecnico.

3. Nessun candidato o componente della commissione elettorale o dell'Ufficio elettorale può far parte del seggio elettorale.

4. All'atto dell'insediamento del seggio il Presidente designa il vice presidente e il segretario.

5. Per il regolare funzionamento del seggio deve essere presente la maggioranza dei componenti, tra i quali necessariamente il Presidente o il Vice-presidente.

6. Prima dell'inizio delle elezioni i componenti del seggio si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del voto.

7. Le schede elettorali vengono consegnate in numero superiore a quello degli elettori.

8. Nel luogo delle votazioni sono esposti gli elenchi degli aventi diritto al voto e quelli dei candidati e le norme relative alle modalità della votazione.

## **Art. 20**

### **Elenco dell'elettorato attivo**

1. Almeno 10 giorni prima della data fissata per le votazioni, a cura dell'Ufficio elettorale, sono predisposti gli elenchi degli aventi diritto al voto che sono resi pubblici mediante il sito web dell'Università e messi a disposizione di chi intende consultarli presso l'Ufficio elettorale stesso.

2. Entro e non oltre 3 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi devono pervenire gli eventuali ricorsi, sui quali la Commissione elettorale decide nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione degli stessi, provvedendo alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie.

3. Tali elenchi sono integrati a seguito di eventuali variazioni fino al giorno antecedente la data delle votazioni.

## **Art. 21**

### **Candidature**

1. Le candidature devono essere presentate in forma scritta all'Ufficio elettorale entro il decimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione, salvo diversamente stabilito dal presente Regolamento.

2. Possono presentare la loro candidatura i docenti che si trovino in regime di tempo pieno. In caso il docente abbia optato per il tempo definito, contestualmente alla presentazione della candidatura, deve presentare l'opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente l'Ufficio elettorale rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'università.

4. Copia dell'elenco deve essere messa a disposizione degli elettori presso il seggio.

5. In caso di comunicazione scritta che formalizzi il ritiro di una o più candidature, l'Ufficio elettorale provvede all'immediato aggiornamento dell'elenco dei candidati, dandone la necessaria pubblicità. Le candidature possono essere ritirate entro le ore 12 del giorno antecedente la data delle votazioni, salvo non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.

## **Art. 22**

### **Svolgimento delle operazioni elettorali**

1. Durante le operazioni di voto possono accedere al seggio solo gli aventi diritto al voto. E' fatto divieto di sostare nel locale del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e agli elettori che abbiano già votato.

2. Il Presidente del seggio è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni; in caso di turbativa alle stesse può disporre l'allontanamento dei disturbatori o, nei casi più gravi, sentito l'Ufficio Elettorale, può disporre la sospensione delle operazioni, salvo l'accertamento di ulteriori responsabilità.

3. Le operazioni elettorali si svolgono mediante:

- a) l'esibizione da parte dell'elettore della propria tessera universitaria o di altro documento d'identità a un componente del seggio al fine dell'accertamento dell'identità personale; l'elettore sprovvisto di documento d'identità può essere ammesso al voto se riconosciuto da uno dei componenti del seggio o da altro elettore;
- b) l'accertamento dell'iscrizione nella lista dei votanti e la successiva annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore sulla lista stessa;
- c) la consegna all'elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale o delle schede elettorali;
- d) l'entrata dell'elettore nell'apposita cabina e l'espressione del voto;
- e) la successiva chiusura delle schede, la riconsegna delle medesime al componente del seggio che le introduce nelle corrispondenti urne;
- f) la firma dell'elettore nell'apposita colonna della lista dei votanti.

4. Gli elettori diversamente abili o fisicamente impediti possono esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore dell'Università liberamente scelto. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato rilasciato dal proprio medico.

5. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.

## **Art. 23**

### **Votazione**

1. Il numero di voti esprimibili per ciascuna votazione sono così definiti:

- a) per le votazioni riferite a uno o due eletti: 1 voto;
- b) per le votazioni riferite a tre o quattro eletti: 2 voti;
- c) oltre 4 eletti: 3 voti.

2. Se il numero di una componente è uguale o inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere, la votazione non si svolge, ma gli interessati si intendono tutti eletti.

3. Il voto è personale e segreto; l'inosservanza dell'obbligo di segretezza comporta la nullità del voto.

4. L'elettore deve utilizzare esclusivamente la matita fornitagli dai componenti del seggio.

5. L'elettore può chiedere la sostituzione della scheda che risulti alterata o riconoscibile.

## **Art. 24**

### **Scrutinio**

1. Lo scrutinio dei voti si svolge pubblicamente ed ha luogo, di regola, immediatamente concluse le operazioni di voto; di ciò è redatto apposito verbale.

2. Non sono ritenuti validi i voti espressi con riferimento a nominativi non contenuti nell'elenco dei candidati o in numero superiore a quello consentito.

3. Sono nulle le schede che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore, quelle che presentano scritte o segni tali da far ritenere in modo inequivoco che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ovvero quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate.

4. Nel caso di voto ponderato il computo dei voti ottenuti da ciascun candidato sarà arrotondato all'intero superiore nel caso in cui risulti uguale o superiore a 0,5; in caso contrario l'arrotondamento verrà effettuato all'intero inferiore.

5. Il Presidente del seggio trasmette alla Commissione elettorale il verbale, unitamente alle schede scrutinate e a quelle non votate.

6. Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali possono essere presentati, nei due giorni successivi a quello di votazione, alla Commissione elettorale.

7. Entro i due giorni successivi la Commissione decide in merito, opera il riscontro degli atti ricevuti e redige relativo verbale, che viene trasmesso all'ufficio elettorale e reso pubblico mediante il sito web dell'Università.

#### **Art. 25**

##### **Validità delle votazioni**

1. Per la validità delle votazioni, ad esclusione delle rappresentanze studentesche, è richiesta la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, salvo diverse previsioni disciplinate dal presente Regolamento e da altri regolamenti.

#### **Art. 26**

##### **Proclamazione del vincitore**

1. Risultano eletti coloro che, nell'ambito della rispettiva categoria, hanno riportato il maggior numero di voti validi. A parità di voti risulta eletto il più anziano in servizio nella qualifica al momento della votazione; a parità di anzianità di servizio, il più anziano d'età.

2. Il soggetto che ha indetto le elezioni con proprio decreto proclama gli eletti e provvede a darne loro comunicazione.

#### **Art. 27**

##### **Sostituzione dei membri eletti**

1. In caso di non accettazione, di rinuncia, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa, all'eletto subentra colui che, nella categoria interessata, ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. Si procede invece a nuove elezioni, con le medesime modalità, nell'ipotesi in cui nessun altro candidato abbia ottenuto voti di preferenza.

#### **Art. 28**

##### **Termini di scadenza**

1. Nel caso in cui i termini di scadenza previsti nel presente Regolamento cadano di sabato vengono spostati al lunedì successivo; se cadessero invece in giorno festivo, i termini si considerano spostati al giorno lavorativo successivo.

#### **Art. 29**

##### **Modalità del voto in forma elettronica**

1. Nel caso in cui il voto avvenga in forma elettronica quanto previsto all'art. 19, comma 7, all'art. 22, comma 3, lett. c), d), e), nonché all'art. 23, commi 4 e 5 e all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 non sarà applicato. In tal caso il seggio elettorale potrà essere composto da un numero inferiore di scrutatori rispetto a quello previsto all'art. 19.

## **TITOLO II**

### **NORME DI DESIGNAZIONE**

#### **CAPO I**

#### **DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 30**

##### **Composizione del Consiglio di Amministrazione**

1. L'art. 22 dello Statuto definisce la composizione del Consiglio di Amministrazione che oltre al Rettore, membro di diritto e a due rappresentanti degli studenti eletti, prevede otto componenti scelti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di una esperienza professionale di alto livello.

2. Degli otto componenti, cinque appartengono ai ruoli dell'Ateneo mentre tre sono esterni allo stesso.

3. Al fine di pervenire alla nomina degli otto consiglieri si provvede alla pubblicazione di un avviso sul sito web dell'Ateneo.

4. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, dello Statuto.

### **Art. 31**

#### **Modalità di individuazione dei consiglieri interni all'Ateneo**

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica si provvede all'emanazione di apposito avviso di selezione a firma del Rettore. L'avviso deve contenere l'indicazione dei requisiti richiesti per la nomina, la modalità e la scadenza per la presentazione delle candidature. In ogni caso la scadenza per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a dieci giorni. L'avviso è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

2. A seguito della presentazione delle candidature, il Rettore convoca l'apposito Comitato consultivo composto dai Direttori di Dipartimento per la valutazione e la definizione di una rosa di candidati pari al doppio dei componenti da nominare. Alla riunione assiste il Direttore generale con funzioni di segretario.

L'esito della valutazione, con l'individuazione delle dieci candidature, deve risultare da apposito verbale. Il verbale è reso pubblico tramite il sito web dell'Ateneo.

La proposta dei cinque consiglieri da individuare nell'ambito della rosa definita come ai commi precedenti, viene sottoposta dal Rettore al Senato Accademico per il prescritto parere.

A seguito del parere del Senato Accademico, il Rettore con proprio decreto nomina i cinque componenti il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di cessazione per qualunque causa si procede alla sostituzione dei membri attraverso la medesima procedura definita nel presente articolo.

### **Art. 32**

#### **Modalità di individuazione dei consiglieri esterni all'Ateneo**

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica si provvede all'emanazione di apposito avviso di selezione a firma del Rettore. L'avviso deve contenere l'indicazione dei requisiti richiesti per la nomina, la modalità e la scadenza per la presentazione delle candidature. In ogni caso la scadenza per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a venti giorni. L'avviso è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Il Rettore, in aggiunta alle candidature presentate a seguito dell'apposito avviso, può proporre la candidatura di personalità di chiara fama e di particolare rilievo sotto il profilo della qualificazione professionale, scientifica e culturale.

2. Le candidature pervenute e quelle eventualmente proposte dal Rettore sono valutate con l'assistenza di un Comitato consultivo composto dal Sindaco di Bergamo, dal Presidente della Provincia di Bergamo e dal Presidente della Camera di commercio, industria e artigianato di Bergamo al fine di individuare una rosa di candidati pari al doppio dei componenti da nominare. Alla riunione assiste il Direttore generale con funzioni di segretario.

L'esito della valutazione, con l'individuazione delle sei candidature, deve risultare da apposito verbale. Il verbale sarà reso pubblico tramite il sito web dell'Ateneo.

La proposta dei tre consiglieri da individuare nell'ambito della rosa definita come ai commi precedenti, viene sottoposta dal Rettore al Senato Accademico per il prescritto parere.

A seguito del parere del Senato Accademico, il Rettore con proprio decreto nomina i tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di cessazione per qualunque causa si procede alla sostituzione dei membri attraverso la medesima procedura definita nel presente articolo.

### **Art. 33**

#### **La Giunta di Ateneo**

1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire, al proprio interno, la Giunta di Ateneo, che è composta da cinque componenti, compreso il Rettore che la presiede. Alla Giunta possono essere delegate specifiche materie ai sensi e con i limiti previsti dall'art. 21, comma 4, dello Statuto.

## **TITOLO III FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

### **Art. 34**

#### **Convocazione e ordine del giorno**

1. La convocazione è disposta dal Presidente dell'Organo collegiale, il quale fissa la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché il relativo ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta al Presidente da almeno la metà dei membri del Collegio, con l'indicazione della motivazione e degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

3. L'avviso di convocazione è inoltrato per posta elettronica almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta; in caso di urgenza si provvede alla convocazione entro il giorno antecedente a quello fissato per la seduta.

4. L'ordine del giorno, definito dal Presidente, contiene l'elenco delle questioni da trattare nella seduta e viene inoltrato ai componenti del Collegio, unitamente alle istruttorie, tramite posta elettronica almeno 3 giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta.

Per singoli specifici argomenti, le istruttorie potranno essere consegnate fino alla data della seduta.

5. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito; l'Assemblea, su proposta del Presidente, può decidere di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza si provvede all'integrazione dell'ordine del giorno entro il giorno antecedente a quello fissato per la seduta.

6. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno ed ora di aggiornamento.

### **Art. 35**

#### **Presidenza e validità della seduta**

1. La Presidenza della seduta è assunta a norma di Statuto.

2. Il Presidente:

- dirige i lavori della seduta;
- pone le questioni al Collegio;
- concede e toglie la parola;
- pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
- sospende la seduta, anche a richiesta della maggioranza dei presenti;
- può sciogliere la seduta in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.

3. In apertura di seduta il Presidente verifica il numero legale.

4. Le sedute degli Organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo, salvo diverso quorum previsto dalla legge o dallo Statuto per particolari deliberazioni.

5. Per i Consigli di Dipartimento le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell'Organo, salvo diverso quorum previsto dalla Legge o dallo Statuto per particolari deliberazioni, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza.

6. Alle adunanze degli Organi collegiali possono partecipare esclusivamente i componenti che costituiscono il Collegio ed i soggetti per i quali lo Statuto prevede la partecipazione.

7. Il Presidente può invitare alle sedute soggetti estranei all'Organo collegiale, al solo fine di illustrare argomenti specifici.

E' altresì ammessa la presenza di personale amministrativo e tecnico al fine di coadiuvare il Segretario.

### **Art. 36**

#### **Assenza dalle sedute e decadenza dalla carica**

1. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione o del Nucleo di Valutazione decade dal relativo mandato.

2. Qualora un membro non di diritto di un Organo collegiale decada o rinunci alla carica si procede alla comunicazione all'interessato ed all'avvio della procedura per la relativa sostituzione.

### **Art. 37**

#### **Discussione degli argomenti all'ordine del giorno**

1. Il Presidente, o su invito dello stesso, un altro componente dell'Organo, espone gli argomenti all'ordine del giorno.

2. Il Presidente può decidere nel corso della seduta il ritiro di un argomento posto all'ordine del giorno dandone opportuna motivazione.

3. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il componente deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione.

Vi è comunque in ogni caso una situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe il componente, il coniuge, il convivente, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.

4. Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.

5. Conclusa la presentazione di ciascun argomento, il Presidente concede la parola a chi ha chiesto di intervenire nella discussione secondo l'ordine di richiesta.

Nel corso della discussione ogni componente può presentare una proposta alternativa o degli emendamenti alla proposta in esame.

Dopo che l'argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione con passaggio immediato alla votazione; analoga richiesta può essere oggetto di mozione da parte di ciascun componente del consesso.

Terminata la discussione nessuno può più prendere la parola, se non per dichiarazione di voto.

### **Art. 38**

#### **Votazione**

1. La votazione avviene per voto palese e per alzata di mano, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverso quorum previsto dalla legge o dallo Statuto per particolari deliberazioni.

3. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

4. La questione "sospensiva" (rinvio della discussione) o "pregiudiziale" (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. Ove siano formulate proposte alternative o emendative a quella presentata, il Presidente provvede a sottoporle a votazione.

5. L'esito della votazione ed il relativo deliberato devono essere proclamati da parte del Presidente.

### **Art. 39**

#### **Verbalizzazione**

1. Per ciascuna seduta degli Organi collegiali deve essere redatto apposito verbale.

2. Il verbale deve indicare:

- a) giorno, mese anno, ora e luogo della riunione;
- b) ordine del giorno;
- c) indicazione degli avvisi scritti di convocazione;
- d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti;
- e) la qualifica di chi la presiede;
- f) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario;
- g) i termini essenziali della discussione;
- h) l'indicazione dei nominativi dei contrari e degli astenuti;
- i) la firma del Presidente e del Segretario;
- l) il visto del funzionario incaricato su ogni pagina, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale.

3. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al Segretario nel corso della seduta; al verbale verranno allegati unicamente i documenti strettamente connessi con il contenuto delle deliberazioni. E' possibile evitare l'allegazione rinviando al deposito del documento presso l'ufficio proponente o alla sua pubblicazione sul sito web. Tale rinvio dovrà essere menzionato nel verbale.

4. Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva; su proposta del Presidente può essere approvato, anche in parte, seduta stante. Le eventuali rettifiche chieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione. Il verbale una volta approvato non può più essere modificato.

5. I verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono pubblici e del loro contenuto è assicurata una adeguata comunicazione tramite il sito web dell'Ateneo. Le deliberazioni del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e della Giunta di Ateneo vengono pubblicate all'Albo informatico di Ateneo.

## **TITOLO IV STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA**

### **CAPO I I DIPARTIMENTI**

#### **Art. 40 Istituzione e attivazione**

1. La procedura per l'istituzione di un nuovo Dipartimento è avviata attraverso la presentazione al Rettore, entro il 31 gennaio, di una proposta contenente i seguenti elementi:

- a) relazione con l'illustrazione del progetto scientifico e didattico;
- b) sottoscrizione del progetto da parte di almeno 38 tra professori e ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari omogenei;
- c) dimostrazione della sostenibilità dei Corsi di studio che dovranno afferire al Dipartimento, con riferimento ai requisiti previsti dalle norme vigenti;
- d) relazione dalla quale emerga la disponibilità delle risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie per il funzionamento del nuovo Dipartimento.

2. Sulla proposta presentata, il Rettore acquisisce il parere preventivo del Nucleo di Valutazione di Ateneo in ordine alla effettiva sostenibilità dell'offerta formativa che dovrà afferire al Dipartimento, oltre alla disponibilità delle risorse indicate nella proposta.

3. La proposta, corredata dalla relazione del Nucleo di Valutazione, è sottoposta al Senato Accademico per il prescritto parere.

4. Nel caso in cui il Senato Accademico si esprima favorevolmente, la proposta di istituzione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera previa valutazione della disponibilità delle risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie per il funzionamento del nuovo Dipartimento.

5. Il nuovo Dipartimento può essere attivato dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di istituzione.

6. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 dello Statuto in ordine alla costituzione dei Dipartimenti in fase di prima applicazione delle norme statutarie.

#### **Art. 41 Modifica e disattivazione**

1. Il Consiglio di Dipartimento può proporre modifiche in ordine alla denominazione o al progetto scientifico e didattico del Dipartimento; tale proposta deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei propri componenti e trasmessa al Rettore per l'acquisizione del parere favorevole del Senato Accademico e la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso in cui il numero dei docenti del Dipartimento scenda al di sotto del numero minimo di 38 previsto dallo Statuto, il Rettore provvede a:

- a) chiedere al Consiglio di Dipartimento di esprimere le proprie valutazioni in ordine alle prospettive del Dipartimento;
- b) sottoporre al Senato Accademico, una proposta di provvedimenti da assumere, per l'espressione del prescritto parere;
- c) iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione la proposta per l'approvazione dei provvedimenti ritenuti necessari, compresa la disattivazione del Dipartimento se il numero dei docenti fosse inferiore a 35.

#### **Art. 42 Afferenze**

1. Ogni professore e ricercatore in servizio presso l'Università deve afferire ad uno ed un solo Dipartimento, all'interno del quale svolge la prevalente attività didattica istituzionale. E' fatta salva la libertà di scelta del Dipartimento, purchè gli interessi scientifici ed il settore disciplinare, a cui appartiene il docente, siano coerenti con il progetto scientifico e didattico che caratterizza il Dipartimento.

2. Ogni professore o ricercatore che prende servizio presso l'Università deve presentare al Rettore opzione di afferenza ad un Dipartimento. L'opzione di afferenza deve comunque essere presentata entro un mese dall'effettiva presa di servizio. Sono esentati dal presentare l'opzione di afferenza coloro che già afferiscono ad un Dipartimento dell'Università in qualità di professori o ricercatori e che, a seguito di passaggio di carriera, non intendano trasferire l'afferenza ad altro Dipartimento.

3. Le afferenze dei professori e ricercatori vengono deliberate, con effetto immediato, dal Senato Accademico dopo aver acquisito il parere dei Dipartimenti interessati.

4. Entro il mese di settembre di ciascun anno i professori e i ricercatori che abbiano maturato almeno tre anni di permanenza presso un Dipartimento, possono scegliere il trasferimento ad altro Dipartimento. Il Senato Accademico può concedere deroghe al vincolo dei tre anni a docenti e ricercatori che chiedano di afferire a Dipartimenti di nuova istituzione. I trasferimenti hanno effetto dal successivo primo gennaio.

#### **Art. 43 Assetto e organizzazione dei Dipartimenti**

1. La configurazione generale e gli organi dei Dipartimenti sono disciplinati dal titolo IV dello Statuto.

2. L'assetto e l'organizzazione interna del Dipartimento, compresa la disciplina riguardante la Giunta e la commissione paritetica docenti-studenti, sono disciplinati con apposito Regolamento del Dipartimento, nel rispetto delle norme poste dal presente Regolamento e nei termini e con le modalità previsti dall'art.14 dello Statuto.

3. Al Dipartimento è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa che è esercitata nei limiti e con le modalità individuate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. A supporto del Dipartimento vi è una struttura amministrativa alla quale è preposto un responsabile di posizione organizzativa che esercita le funzioni previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

#### **Art. 44 Istituti e Centri**

1. In relazione a specifiche esigenze di carattere scientifico i Dipartimenti possono prevedere una propria articolazione interna in Istituti e Centri che sono individuati con specifica deliberazione del Consiglio di Dipartimento, assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Gli Istituti o Centri non hanno autonomia amministrativa o di spesa, ma sono unicamente funzionali al coordinamento di specifici ambiti di ricerca. Possono presentare proposte per l'attuazione ed il finanziamento di specifici progetti di ricerca da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.

3. Gli Istituti e i Centri si avvalgono delle risorse amministrative e logistiche già disponibili presso il Dipartimento e la loro attivazione non dovrà comportare oneri aggiuntivi.

4. Gli Istituti e i Centri dovranno presentare annualmente una relazione sull'attività svolta in assenza della quale il Dipartimento provvederà alla relativa disattivazione.

5. Il Consiglio di Dipartimento, nell'ambito dell'approvazione del proprio progetto scientifico finalizzato alla elaborazione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo, verifica il permanere delle ragioni che hanno condotto all'articolazione interna in Istituti o Centri ed assume gli atti conseguenti compresa la loro soppressione.

6. Il Regolamento del Dipartimento può definire una disciplina di dettaglio del funzionamento degli Istituti o Centri tenendo conto dei limiti previsti dal presente articolo.

#### **Art. 45**

##### **Consiglio per la didattica e Consiglio per la ricerca**

1. I Dipartimenti con un numero di docenti superiore a 60 possono valutare l'esigenza e l'opportunità di costituire al proprio interno un Consiglio per la didattica e/o un Consiglio per la ricerca.

2. Tali Consigli possono svolgere attività di promozione e coordinamento organizzativo della complessiva attività di didattica e di ricerca formulando a tal fine proposte da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.

3. Alla costituzione di tali Consigli provvede il Consiglio di Dipartimento con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. La composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento.

## **CAPO II ALTRE STRUTTURE**

#### **Art. 46**

##### **Strutture didattiche interdipartimentali**

1. Per lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività didattiche di specifici Corsi di studio che investono ambiti scientifici afferenti a due o più Dipartimenti, è possibile istituire specifiche strutture di raccordo.

2. La proposta di istituzione è approvata dai Consigli di Dipartimento interessati, con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. Il Senato Accademico esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di istituzione con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. Dopo l'acquisizione del parere favorevole del Senato Accademico, la proposta è sottoposta al Consiglio di Amministrazione che deve approvarla con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

5. Contestualmente all'approvazione della programmazione strategica pluriennale di Ateneo, si provvederà a verificare la sussistenza delle ragioni che hanno portato all'istituzione di tali strutture, al fine di prevederne il mantenimento ovvero la loro disattivazione da deliberare dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico.

6. La disciplina interna e le modalità di funzionamento sono definite da apposito Regolamento.

#### **Art. 47**

##### **Scuole e Centri di Ateneo e interateneo**

1. Al fine di favorire il miglior utilizzo delle risorse e delle competenze presenti nell'Università nonché la cooperazione con altri Atenei italiani o stranieri, possono essere costituiti Scuole e Centri di Ateneo e interateneo.

2. Tali Scuole e Centri sono finalizzati alla gestione di corsi di dottorato di ricerca, di alta formazione post-laurea o funzionali allo svolgimento di specifiche attività di ricerca o di servizio didattico trasversali ai Dipartimenti.

3. Tali Scuole e Centri sono istituiti con deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente per l'approvazione del progetto scientifico–didattico e per la valutazione circa la sostenibilità finanziaria, organizzativa e logistica.

4. Le Scuole e i Centri dovranno presentare annualmente una relazione sull'attività svolta in assenza della quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, provvederà alla relativa disattivazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'approvazione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo, previo parere del Senato Accademico, verifica il permanere delle ragioni che hanno condotto all'attivazione di Scuole o Centri ed assume gli atti conseguenti compresa l'eventuale disattivazione.

6. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati con specifico Regolamento di Ateneo.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 48**

#### **Norma di integrazione**

1. Il presente Regolamento è immediatamente modificato ed integrato a seguito di eventuali modifiche dello Statuto che dovessero variare norme in esso contenute.

### **Art. 49**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore con decorrenza immediata.

Bergamo, 28.5.2012

IL RETTORE  
F.to Prof. Stefano Paleari